

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÚHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COUR OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJU TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓŁNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTV  
SODIŠĆE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

## Stampa e Informazione

### COMUNICATO STAMPA n. 06/06

26 gennaio 2006

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-92/02

*Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH / Commissione delle Comunità europee*

#### **IL REGIME TEDESCO DI ESENZIONE FISCALE DEGLI ACCANTONAMENTI FINANZIARI COSTITUITI DALLE CENTRALI NUCLEARI NON RAPPRESENTA UN AIUTO DI STATO**

*La valutazione di questo regime fiscale, da parte della Commissione, non è quindi errata.*

Le centrali nucleari situate in Germania sono tenute per legge ad accantonare delle riserve finanziarie per coprire le spese, da una parte, dello smaltimento dei loro elementi di combustibile irraggiati e dei loro rifiuti radioattivi e, dall'altra, della chiusura definitiva dei loro impianti. Lo Handelsgesetzbuch (codice commerciale tedesco) prevede che tali accantonamenti finanziari possano essere iscritti nel passivo del bilancio dell'impresa in questione, determinando, nella debita proporzione, la riduzione della base imponibile.

Nel 1999, tre aziende municipalizzate tedesche che producono e distribuiscono energia elettrica hanno invitato la Commissione ad esaminare il regime di esenzione fiscale applicato ai detti accantonamenti finanziari. Esse hanno affermato che tale esenzione fiscale costituiva un aiuto di Stato in favore delle centrali nucleari. Tuttavia, al termine di un esame sommario, la Commissione ha deciso che la misura fiscale esaminata non costituiva un siffatto aiuto.

Le tre aziende municipalizzate hanno contestato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il Tribunale rileva che l'esenzione fiscale in esame costituisce un vantaggio economico concesso mediante risorse dello Stato, in quanto lo Stato rinuncia a prelevare un determinato importo di gettito tributario.

Il Tribunale, tuttavia, ritiene che **né il regime di esenzione fiscale degli accantonamenti finanziari, né le modalità di attuazione del sistema fiscale controverso da parte dell'amministrazione comportino, a beneficio delle centrali nucleari, un vantaggio specifico** inerente alla nozione di aiuto di Stato.

Le aziende municipalizzate non hanno inoltre dimostrato che l'importo di tali accantonamenti finanziari sia da considerare sproporzionato alla luce della portata delle spese cui le centrali nucleari devono far fronte per finanziare il loro obbligo, di diritto pubblico, di eliminare i loro rifiuti radioattivi e di chiudere i loro stabilimenti.

Il Tribunale dichiara quindi che dall'esame del regime fiscale controverso non sono emersi elementi di valutazione in presenza dei quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad avviare un procedimento formale di esame approfondito degli aiuti di Stato.

Il Tribunale respinge, pertanto, il ricorso in quanto infondato.

**IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
il Tribunale di primo grado.*

*Lingue disponibili: CS, DE, EN, FR, HU, IT, PL, SK*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-92/02>  
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*